

16 467 - 26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Massimo Ricciarelli - Presidente -
Maria Silvia Giorgi
Maria Grazia Benedetti
Giuseppina Anna R. Pacilli - Relatrice -
Mariella Ianniciello

Sent. n. 653/2026

P.U. - 16/04/2026

R.G.N. 5697/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari
nei confronti di

[REDACTED]

e da

2. [REDACTED]

avverso la sentenza del 17/11/2025 della Corte di appello di Bari

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Maria Elena Gamberini,
che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso della Procura generale
presso la Corte d'appello di Bari, l'annullamento della sentenza impugnata con
rinvio ad altra Sezione dell'anzidetta Corte, per nuovo giudizio sulla
qualificazione giuridica del fatto, ed il rigetto del ricorso dell'imputato;

19

41

letta la memoria dell'Avv. [REDACTED], difensore della parte civile, che ha chiesto di accogliere il ricorso del Sostituto Procuratore Generale e di rigettare quello dell'imputato;
letti i motivi nuovi e la memoria dell'Avv. [REDACTED], difensore dell'imputato, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2025 la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia emessa il 25 febbraio 2025 dal Giudice dell'udienza preliminare della stessa città, riqualificata la condotta nella fattispecie di cui agli artt. 81 cpv. e 612 cpv. cod. pen., considerate le già concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, ha rideterminato la pena in 500 euro di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ha confermato nel resto e condannato [REDACTED] al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorsi per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Bari e il difensore di [REDACTED]

3. Il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ha dedotto i motivi di seguito indicati.

3.1. Vizi della motivazione, per avere il Collegio territoriale ritenuto insussistenti il requisito dell'abitualità della condotta e l'evento della condizione di soggezione della persona offesa, pur avendo accertato che la condotta, posta in essere dall'imputato da gennaio 2024 ad agosto 2024, si era concretizzata in pedinamenti, scenate di gelosia, minacce anche di morte e insulti. Tali condotte si erano intensificate nel momento in cui la parte civile aveva manifestato la volontà di separarsi dal marito ed erano espressione sul piano soggettivo della consapevolezza dell'imputato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza. Il ricorrente ha ricordato che, al fine dell'integrazione del reato previsto dall'art. 572 cod. pen., non è necessaria la soggezione della persona offesa, occorrendo una persistente azione vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima.

3.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 572 cod. pen. e vizi della motivazione, avendo la Corte di appello ritenuto necessaria la soggezione della persona offesa e ciò in contasto con l'univoco insegnamento della Corte di cassazione.



3.3. Vizi della motivazione in ordine alla ritenuta inconfigurabilità del reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. La Corte di merito si sarebbe limitata ad affermare l'assenza di uno degli eventi alternativamente richiesti dalla norma, ritenendo che la circostanza che la vittima avesse chiesto un confronto con l'imputato escludesse uno stato di ansia e di timore. Tale conclusione sarebbe apodittica e non coerente sia con l'entità delle condotte accertate, idonee a determinare in una persona comune uno stato di ansia e di paura, sia delle iniziative intraprese dalla stessa per tutelarsi, tra cui il ricorso a un centro antiviolenza per ottenere supporto psicologico.

4. Il difensore dell'imputato ha dedotto i motivi di seguito indicati.

4.1. Violazione di legge poiché le condotte ritenute inidonee ad integrare effetti intimidatori sono state, senza autonoma giustificazione, poste a fondamento del reato di minaccia, in assenza del requisito strutturale dell'idoneità a incidere sulla libertà morale del destinatario. La sentenza impugnata ha affermato che la persona offesa non solo non aveva subito uno stato di ansia o di timore, ma aveva addirittura assunto un atteggiamento proattivo, chiedendo un confronto con l'imputato, a dimostrazione che non lo temeva. Tale circostanza dimostrerebbe l'assoluta inidoneità della condotta a produrre un qualsiasi effetto intimidatorio. Le espressioni, asseritamente proferite dall'imputato, in ogni caso prive della serietà e della concreta idoneità ad incutere timore, si sarebbero inserite in una dinamica conflittuale reciproca quale reazione emotiva alla fine di un rapporto sentimentale ventennale.

4.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova. Sarebbe logicamente impossibile che una condotta, giudicata dallo stesso giudice inidonea a produrre qualsiasi timore, possa essere al contempo qualificata come grave. La Corte territoriale ha affermato che la narrazione della persona offesa, costituita parte civile, risultava palesemente smentita su punti qualificanti dell'accusa da prove oggettive e documentali, quali la relazione di servizio dei carabinieri e il referto medico. Anziché trarre le dovute conseguenze dalla provata falsità di parti essenziali del racconto accusatorio, la menzionata Corte avrebbe operato un illegittimo frazionamento della prova, scartando le accuse di violenza fisica, ma ritenendo senza alcuna spiegazione logica di poter salvare le accuse verbali di minaccia. Il vizio logico sarebbe ulteriormente aggravato da un palese travisamento della prova, laddove la Corte avrebbe affermato che le minacce sarebbero riscontrate dall'annotazione dei militari, ma la stessa Corte aveva in precedenza utilizzato la medesima annotazione per smentire la persona offesa. Il Collegio di appello, quindi, avrebbe utilizzato la medesima fonte dichiarativa e i medesimi elementi

4

documentali, dapprima, per negare la sussistenza del fatto più grave contestato, riconoscendone l'inattendibilità, e, successivamente, per affermare la responsabilità per il fatto residuo, senza indicare alcun elemento nuovo o autonomo o logicamente distinto che giustificasse tale opposta conclusione.

4.3. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della minaccia come grave. Premesso che il giudice di merito è tenuto a esplicitare le ragioni per cui una determinata condotta debba ritenersi dotata di una particolare forza intimidatrice, tale da giustificare l'aggravamento della fattispecie, il ricorrente ha dedotto che la Corte di appello ha qualificato le minacce come gravi, senza svolgere una autonoma e puntuale analisi in ordine alla loro concreta idoneità intimidatoria. Inoltre, la menzionata Corte avrebbe affermato che la condotta dell'imputato non aveva prodotto alcuno stato di ansia e sarebbe illogico che una condotta ritenuta inidonea a incutere timore venga poi qualificata come grave ai fini dell'art. 612, comma secondo, cod. pen.

4.4. Vizio della motivazione in relazione alle statuizioni civili. La Corte di appello avrebbe confermato le statuizioni civili, senza chiarire il nesso causale tra il fatto come riqualificato e il danno lamentato dalla parte civile e senza valutare la proporzione tra la modesta offensività del fatto accertato e le conseguenze risarcitorie confermate.

5. Sono pervenuti motivi nuovi e una memoria nell'interesse dell'imputato, nonché una memoria nell'interesse della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Sostituto Procuratore Generale, incentrato sulla erroneità dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di minaccia grave in luogo di quello di maltrattamenti, è fondato e il suo accoglimento assorbe i motivi formulati nel ricorso dell'imputato.

La rinnovata valutazione, demandata da questa Corte al Giudice del merito in ragione della censurabilità del percorso rappresentativo e giustificativo della decisione impugnata, circa la inquadrabilità della condotta dell'imputato nella fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen., destinata, se del caso, ad unificare, nell'alveo di un unico reato abituale, anche singole condotte qualificate come minaccia grave, si pone in rapporto di pregiudizialità logica rispetto ai temi devoluti con il ricorso dell'imputato. Questi ultimi, infatti, in quanto concernenti, in primo luogo, l'inconfigurabilità del reato di minaccia grave e, in secondo luogo, le statuizioni civili, traggono il proprio caposaldo argomentativo dalla soluzione che si darà alla questione posta dal ricorso della Parte pubblica.



2. Riguardo a quest'ultima impugnazione, va rilevato che il Giudice di primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili e confortate da plurimi elementi — quali i referti medici del 29 luglio 2024; l'annotazione di Polizia giudiziaria, redatta il 6 luglio 2024 in occasione dell'intervento svolto in pari data presso l'abitazione dei coniugi; gli screenshot e i file audio allegati all'atto di denuncia-querela e gli ulteriori screenshot depositati il 6 luglio 2024; le sommarie informazioni rese da [REDACTED] e [REDACTED] — ha rilevato che l'imputato, da gennaio 2024 ad agosto 2024, aveva non solo effettuato pedinamenti e scenate di gelosia, ma aveva anche minacciato di morte e insultato la persona offesa, oltre ad averla in alcune occasioni strattonata.

Dopo avere sottolineato che tutto ciò aveva «cagionato sofferenze, privazioni e umiliazioni, oltre che un continuo e costante disagio esistenziale, assolutamente incompatibile con le normali condizioni di vita», il Giudice di primo grado è pervenuto alla conclusione che «le abituali, reiterate e frequenti violenze fisiche e psicologiche risultano suscettibili di integrare il reato di cui all'art. 572 cod. pen.».

A fronte di siffatta pronuncia la Corte di appello, investita del gravame dell'imputato, ha affermato che la condotta di quest'ultimo si era concretizzata in pedinamenti, scenate di gelosia, minacce anche di morte e insulti; ha aggiunto che difettavano sia il requisito dell'abitualità sia la soggezione della persona offesa.

Tale motivazione è viziata.

Va rilevato, infatti, che la Corte di appello, pur non avendo ritenuto la persona offesa inattendibile - e peraltro senza soffermarsi specificamente su tale tema - ha omesso di valutare una serie di elementi di fatto, evidenziati dal Giudice di primo grado, quali la sistematica esclusione, da parte del ricorrente, della donna dalle decisioni inerenti l'economia familiare, l'installazione di telecamere in tutta la casa per controllare i movimenti della moglie, le aggressioni fisiche; per altro verso, non ha spiegato le ragioni per cui, i reiterati pedinamenti, le scenate di gelosia, le minacce anche di morte, gli insulti subiti dalla vittima da parte del convivente, fossero, nonostante la ripetizione in un rilevante lasso di tempo, inidonei a connotare l'elemento costitutivo dell'abitualità.

Inoltre, nel sottolineare che non poteva ritenersi integrato il reato di maltrattamenti, poiché difettava la «sistematica sopraffazione» della vittima, la Corte territoriale non ha considerato che tale condizione non concretizza un elemento necessario del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.



Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, il reato di cui all'art. 572 cod. pen. è consumato allorché siano compiuti, anche in un limitato contesto temporale e nonostante periodi pacifici, vista la ciclicità che connota questo delitto (Sez. 2, n. 11290 del 03/02/2023, S., Rv. 284454 - 01) più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria, finalizzati a determinare sofferenze fisiche o morali della vittima (Sez. U, n. 10959 del 29 gennaio 2016, P.O., Rv. 265893 - 01; Sez. 6, n. 3377 del 14/12/2022, dep. 2023, N., non mass.; Sez. 6, n. 19847 del 22/04/2022, M., non mass.; Sez. 3, n. 10378 del 08/01/2020, M., non mass.).

Premesso che alla luce, in particolare, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), ratificata senza riserve con la legge 27 giugno 2013, n. 77, il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce «un diritto umano» (art. 3 della Convenzione), diventa inammissibile l'interpretazione limitativa e ridimensionante della sentenza impugnata che confina il reato di cui all'art. 572 cod. pen. ai casi in cui vi sia la soggezione della vittima, senza indicare, peraltro, in cosa esse debba consistere.

Ciò che, infatti, qualifica la condotta come maltrattante, in un quadro di insieme e non parcellizzato, è che i reiterati comportamenti, anche solo minacciati e operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico) nell'ambito di una relazione affettiva, siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, a ferirne l'identità di genere con violenze psicologiche ed umiliazioni (Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273 - 01; Sez. 6, n. 30340 del 08/07/2022, S., non mass.).

Alla luce di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, per una nuova globale valutazione del compendio probatorio, in funzione di un puntuale verifica della riconducibilità della condotta dell'imputato nell'ambito del reato di maltrattamenti in famiglia, assorbite, in questa sede, le censure formulate dal ricorrente [REDACTED]

3. Va precisato che la regolamentazione delle spese processuali della presente fase è demandata al Giudice del rinvio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso del P.G., assorbito il ricorso di [REDACTED] annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della



Corte di appello di Bari. Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza al Tribunale di Bari ai sensi dell'art. 64-*bis* disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 16 aprile 2026.

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Giuseppina A. R. Pacilli

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Massimo Ricciarelli

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs 196/03, in quanto disposto di ufficio e/o imposto dalla legge.

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Massimo Ricciarelli

